
Avv. Tiberio De Felice

Via Giorgio Gioia n. 5 – 02040 Poggio Catino (RI)
cell. 380 7253145
tel. e fax 0765 411667
pec tiberio.defelice@pecavvocatirieti.it
tiberiodefelice@email.it

Via Contigliano n. 15 - 02100 Rieti (RI)
cell. 3807253145
Tel. 0746 270966 fax 0746 271008
pec tiberio.defelice@pecavvocatirieti.it
tiberiodefelice@email.it

**ATTO DI AVVISO
DI
NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Il sottoscritto Avv. Tiberio De Felice del Foro di Rieti (c.f.: DFLTBR78A20H501X, fax 0746201008), quale difensore di Ignazi Patrizia (c.f.: GNZPRZ69L60F205B), nata a Milano (MI) il 20.07.1969, elettivamente domiciliata in Via Contigliano n. 15 - 02100 Rieti (RI), presso e nello studio di quest'ultimo, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni di legge all'indirizzo di posta elettronica certificata tiberio.defelice@pecavvocatirieti.it

AVVISA

- che il Tribunale Amministrativo per il Lazio, Sezione III Bis, con Ordinanza n. 12131/2020, pubblicata in data 19.11.2020, ha così ordinato:

“Considerato che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nella graduatorie impugnate;

- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza n.836/2019;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), dispone l'integrazione del contraddittorio di cui in motivazione.

Rinvia all'udienza pubblica del 9 febbraio 2021”;

- che l'Ordinanza del TAR Lazio, Sezione III Bis n. 836/2019 richiamata dall'Ordinanza n. 12131/2020 prescrive che la notificazione per pubblici proclami sul sito web dell'amministrazione avvenga con le seguenti modalità:

“a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali impugnate;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;

b.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi e dei motivi aggiunti, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR resistenti:

c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta)

dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito”;

- che, in ossequio alla suddetta Ordinanza, si indicano, di seguito, i seguenti dati:

**1. AUTORITA' GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE
E NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO:**

1.A) AUTORITÀ GIUDIZIARIA: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. III Bis;

1.B) NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO: ricorso n. 5097/2020 del Registro Generale dei Ricorsi.

**2. NOME DEL RICORRENTE E INDICAZIONE DELLE
AMMINISTRAZIONI INTIMATE**

2.A) NOME DEL RICORRENTE: Ignazi Patrizia (c.f.: GNZPRZ69L60F205B), nata a Milano (MI) il 20.07.1969 e residente in Via A. Cesari n. 69 - 00152 Roma (RM), rappresentata e difesa, in forza di procura rilasciata su separato foglio in data 26.11.2020, dall'Avv. Tiberio De Felice del Foro di Rieti (c.f.: DFLTBR78A20H501X, fax 0746201008, pec tiberio.defelice@pecavvocatirieti.it), unitamente al quale elegge domicilio in Via Contigliano n. 15 - 02100 Rieti (RI);

2.B) INDICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (c.f.: 80185250588), con sede in Viale Trastevere, n. 76 - 00153 Roma, in persona del Ministro dell'Istruzione *pro tempore*, per la carica elettivamente domiciliato in Via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma (RM), presso l'Avvocatura Generale dello Stato;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, (c.f.: 80185250588), con sede in Viale Trastevere, n. 76 - 00153 Roma, in persona del Capo Dipartimento *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo (c.f.: 80185250588), con sede in Via Ulisse Nurzia, L'Aquila, AQ in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata (c.f.: 96013630767), con sede in P.zza delle Regioni s.n.c.- 85100 – Potenza, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria (c.f.: 97036700793), con sede in Via Lungomare 259 - 88100 Catanzaro, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (c.f.: 80039860632), con sede Via Ponte della Maddalena, 55 - 80142 Napoli, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna (c.f.: 80062970373), con sede in Via de' Castagnoli, 1 - 40126 Bologna, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia (c.f.: 80016740328), con sede in via Santi Martiri, 3 - 34123 Trieste in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (c.f.: 97248840585), con sede in Viale Giorgio Ribotta, 41 – 00144 Roma, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria (c.f.: 80152500106), con sede in Via Assarotti 38 - 16122 Genova, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (c.f.: 97254200153), con sede in Via Polesine, 13 – 20139 Milano, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per le Marche (c.f.: 80007610423), con sede in Via XXV Aprile 19, 60100 Ancona, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per il Molise (c.f.: 92024670702), con sede in Via Garibaldi 25 - 86100 Campobasso, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte (c.f.: 97613140017), in Corso Vittorio Emanuele, 70 - 10121 Torino persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia (c.f.: 80024770721), con sede in Via Sigismondo Castromediano, 123 - 70126 Bari, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna (c.f.: 80012550929), con sede in Piazza Galileo Galilei, 36 - 09128 Cagliari, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (c.f.: 80012100824), con sede in Via San Lorenzo Colli, 312/g 90146 - Palermo, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana (c.f.: 80022410486), con sede Via Mannelli, 113 - 50136 Firenze, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria (c.f.: 94094990549), con sede Viale Carlo Manuali, 4 06121 Perugia, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (c.f.: 80015150271), con sede in Via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia-Mestre, in persona del Direttore Generale *pro tempore*

3. ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI

E SUNTO DEI MOTIVI DI RICORSO

3.1) QUANTO AL RICORSO INTRODUTTIVO NOTIFICATO IN DATA 30.06.2020:

3.1.1) Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo notificato in data 30.06.2020

La ricorrente con il ricorso principale ha domandato l'annullamento, previa sospensione cautelare della relativa efficacia, (a) del Decreto del Ministro dell'Istruzione "m_p1.AOOGABMI.Registro Decreti.R.0000003.14-05-2020" del 14.05.2020 pubblicato in pari data, (b) degli Avvisi per il reclutamento del personale dirigenziale nelle strutture di interesse dalla ricorrente, adottati in attuazione del predetto Decreto del Ministro dell'Istruzione e, segnatamente, (b.1) dell'Avviso prot. n. 770 del 03.06.2020 del Capo

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del M.I.U.R., **(b.2)** dell'Avviso prot. n. 771 del 03.06.2020 del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del M.I.U.R., **(b.3)** dell'Avviso prot. n. 6247 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, **(b.4)** dell'Avviso prot. n. 2835 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, **(b.5)** dell'Avviso prot. n. 7254 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, **(b.6)** dell'Avviso prot. n. 12398 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, **(b.7)** dell'Avviso prot. n. 7567 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, **(b.8)** dell'Avviso prot. n. 4832 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, **(b.9)** dell'Avviso prot. n. 13721 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, **(b.10)** dell'Avviso prot. n. 3961 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, **(b.11)** dell'Avviso prot. n. 10991 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, **(b.12)** dell'Avviso prot. n. 563 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, **(b.13)** dell'Avviso prot. n. 3064 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, **(b.14)** dell'Avviso prot. n. 4943 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, **(b.15)** dell'Avviso prot. n. 14266 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, **(b.16)** dell'Avviso prot. n. 7432 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, **(b.17)** dell'Avviso prot. n. 11634 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia **(b.18)** dell'Avviso prot. n. 5442 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, **(b.19)** dell'Avviso prot. n. 5381 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, **(b.20)** dell'Avviso prot. n. 1066 del 03.06.2020 del Capo "Dipartimento delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali", **(c)** di ogni altro atto e provvedimento, anche non conosciuto, ai precedenti presupposto conseguente e/o connesso.

3.1.2) Sunto dei motivi del ricorso introduttivo notificato in data 30.06.2020

Con il ricorso principale la ricorrente ha impugnato i provvedimenti al punto 3.1.1. che precede per i seguenti motivi:

- violazione degli artt. 1 comma 94 L. n. 107/2015, 2 comma 4 D.L. n. 126/2019, 19 commi 5 *bis* e 6 del D.Lgs n. 165/2001 e 97 Cost., considerato che dal combinato disposto di dette norme, anche alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale delle stesse, emerge il dato secondo cui presupposto di legittimità del reclutamento di personale dirigenziale esterno all'amministrazione è l'accertamento (corredato da esplicita motivazione) dell'insussistenza delle qualifiche dirigenziali presenti nei ruoli dell'amministrazione stessa, ragion per cui, nel caso di specie, il Ministero, nelle sue varie articolazioni interessate, avrebbe dovuto (i) dapprima acquisire, mediante apposita procedura a ciò finalizzata, l'eventuale disponibilità dei dirigenti di ruolo a ricoprire i posti di funzione dirigenziale non generale presso ciascuna struttura, centrale e periferica, *ex art.* 19, comma 1, D.Lgs n. 165/2001 e (ii) soltanto all'esito di ciò procedere al reclutamento all'esterno del personale dirigenziale, sulla base del fabbisogno venutosi a rimodulare a seguito della disponibilità di essi dirigenti di ruolo;

- difetto di motivazione, di cui all'art. 3, comma 1 L. n. 241/1990, atteso che la scelta di ricorrere al reclutamento eterno, in assenza di previo interpello rivolto ai dirigenti di ruolo, non è stata in alcun modo resa conoscibile mediante l'esplicitazione del percorso logico-giuridico ad essa sottesa;

- eccesso di potere nelle sue forme sintomatiche del difetto dei presupposti di adozione dei provvedimenti impugnati (e ciò per le ragioni sostanziali sopra esposte) e del difetto di istruttoria, in quanto la mancata previa verifica delle disponibilità interne ha inficiato la fase di raccolta e controllo delle informazioni e dei dati utili alla corretta individuazione del fabbisogno di personale esterno da adibire a ciascuna struttura.

3.2) QUANTO AL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI NOTIFICATO IN DATA 21.09.2020:

3.2.1) Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti notificato in data 21.09.2020

Con il ricorso per motivi aggiunti notificato in data 21.09.2020, la ricorrente ha domandato l'annullamento, previa sospensione cautelare della relativa efficacia,

- degli atti e provvedimenti assunti dalle singole strutture organizzative del Ministero dell'Istruzione all'esito dello svolgimento delle procedure selettive indette con gli avvisi impugnati con il ricorso principale e segnatamente: dell'Avviso prot. n. 1272 del 21.07.2020 del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione; dell'Avviso prot. n. 1319 del 27.07.2020 del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero

dell'Istruzione; dell'Avviso prot. n. 8041 del 08.07.2020, dell'Ufficio scolastico Regionale per l'Abruzzo del Ministero dell'Istruzione; dell'Avviso prot. n. 122 del 06.08.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna del Ministero dell'Istruzione; dell'Avviso prot. n. 16815 del 28.07.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia del Ministero dell'Istruzione; del Decreto prot. n. 620 del 22.06.2020 dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche del Ministero dell'Istruzione; dell'Avviso prot. n. 4875 del 12.08.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise del Ministero dell'Istruzione; dell'Avviso prot. n. 24500 del 04.09.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia del Ministero dell'Istruzione; del Decreto prot. n. 9234 del 10.07.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna del Ministero dell'Istruzione; del Decreto prot. n. 122 del 30.07.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia del Ministero dell'Istruzione; del Decreto prot. n. 245 del 15.07.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana del Ministero dell'Istruzione; dell'Avviso prot. n. 8815 del 06.08.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria del Ministero dell'Istruzione, nonché dei Decreti del Direttore Generale per le Risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 1260 del 21.07.2020 e prot. 1261 del 31.07.2020;

➤ di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti, ancorché non conosciuti, presupposti, conseguenti e/o connessi a quelli sopra impugnati, ivi espressamente inclusi:

- ove effettivamente esistenti e/o distinti da questi ultimi, gli atti (tra cui i verbali) della Commissione esaminatrice, il provvedimento di approvazione della graduatoria, nonché i provvedimenti di conferimento degli incarichi ai candidati utilmente collocati in graduatoria, con riferimento a ciascuna procedura selettiva oggetto di impugnazione;

- di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale

3.2.2) Sunto dei motivi del ricorso per motivi aggiunti notificato in data 21.09.2020

Con il ricorso per motivi aggiunti notificato in data 21.09.2020 la ricorrente ha impugnato i provvedimenti di cui al punto 3.2.1 che precede per gli stessi motivi di cui al ricorso principale;

4. INDICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI

I controinteressati, costituiti dai candidati risultati collocati utilmente in graduatoria all'esito delle procedure selettive – indette dalla varie articolazione del ministero dell'istruzione, ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge n. 107 del 13 luglio 2015 ed in attuazione del decreto del ministro dell'istruzione medesimo “*m_pl.aogabmi.registro decreti.r.0000003.14-05-2020*” del 14.05.2020 – concluse con provvedimenti oggetto di impugnazione a mezzo del ricorso per motivi aggiunti notificato dalla ricorrente in data 21.09.2020 nel giudizio Tar Lazio, Sezione III Bis n. 5097/2020 R.G.R. sono: Allega Arturo Marcello, Cangemi Lidia, Ferrario Amanda, De Luca Rossella, Frigenti Annalisa, Liberatore Gabriella, Bocchia Giuliano, Morrone Anna, Bresciani Chiara, Bravi Anna, Rovetta Renato Alberto Valentino, Caterina Novella, Berardi Vincenza Maria, Piscozzo Milena, Cutro Antonella Maria Benedetta, Manelli Giuseppe, Scocco Alberto, Antonelli Agata, Calandrella Giuseppe Fabio, Di Sorbo Domenica, Zambolli Filomena, Scatturro Gabriella, Mancaniello Antonella, Arca Luca, Floris Fabrizio, Giorgi Attilio, Catenazzo Tiziana, Fronte Carmela, Zurli Laura, Mentasti Renata, Mezzanotte Francesco, Pitoni Maria Rita;

**5. INDICAZIONE DELLE MODALITA' DI CONSULTAZIONE
DELLO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO:**

Lo svolgimento del presente giudizio può essere conosciuto da chiunque attraverso la consultazione del sito www.giustizia-amministrativa.it ed inserendo il numero n. 5097/2020 di registro generale dei ricorsi. Pertanto, lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il predetto sito attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

**6. INDICAZIONE DEL NUMERO DELL'ORDINANZA CON CUI E' STATA
AUTORIZZATA LA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI:**

L'Ordinanza del T.A.R. Lazio, Sez. III Bis, con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami, è la n. 12131/2020 del Registro dei Provvedimenti Collegiali, pubblicata il 19.11.2020 in seno al giudizio n. 5097/2020 di Registro Generale dei Ricorsi;

**7. TESTO INTEGRALE DEL RICORSO INTRODUTTIVO
E DEI MOTIVI AGGIUNTI**

7.1) TESTO INTEGRALE DEL RICORSO INTRODUTTIVO NOTIFICATO IN DATA 30.06.2020

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

“RICORSO

in favore di

IGNAZI PATRIZIA (c.f.: GNZPRZ69L60F205B), nata a Milano (MI) il 20.07.1969 e residente in Via A. Cesari n. 69 - 00152 Roma (RM), rappresentata e difesa, in forza di procura rilasciata su separato foglio in data 20.06.2020, dall'**Avv. Tiberio De Felice** del Foro di Rieti (c.f.: DFLTBR78A20H501X, fax 0746201008), unitamente al quale elegge domicilio in Via Contigliano n. 15 - 02100 Rieti (RI), presso e nello studio di quest'ultimo e dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni di legge all'indirizzo di posta elettronica certificata tiberio.defelice@pecavvocatirieti.it

– *ricorrente* –

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (c.f.: 80185250588), con sede in Viale Trastevere, n. 76 -00153 Roma, in persona del Ministro *pro tempore*, per la carica elettivamente domiciliato in Via dei Portoghesi n. 12 – 00186 Roma (RM), presso l'Avvocatura Generale dello Stato;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, (c.f.: 80185250588), con sede in Viale Trastevere, n. 76 - 00153 Roma, in persona del Capo Dipartimento *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo (c.f.: 80185250588), con sede in Via Ulisse Nurzia, L'Aquila, AQ in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata (c.f.: 96013630767), con sede in P.zza delle Regioni s.n.c.- 85100 – Potenza, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria (c.f.: 97036700793), con sede in Via Lungomare 259 - 88100 Catanzaro, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (c.f.: 80039860632), con sede Via Ponte della Maddalena, 55 - 80142 Napoli, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna (c.f.: 80062970373), con sede in Via de' Castagnoli, 1 - 40126 Bologna, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA –
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia** (c.f.: 80016740328), con sede in
via Santi Martiri, 3 - 34123 Trieste in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA –
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio** (c.f.: 97248840585), con sede in Viale Giorgio
Ribotta, 41 – 00144 Roma, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA –
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria** (c.f.: 80152500106), con sede in Via Assarotti
38 - 16122 Genova, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA –
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia** (c.f.: 97254200153), con sede in Via
Polesine, 13 – 20139 Milano, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA –
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche** (c.f.: 80007610423), con sede in Via XXV
Aprile 19, 60100 Ancona, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA –
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise** (c.f.: 92024670702), con sede in Via Garibaldi 25
- 86100 Campobasso, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA –
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte** (c.f.: 97613140017), in Corso Vittorio
Emanuele, 70 - 10121 Torino persona del Direttore Generale *pro tempore*;

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA –
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia** (c.f.: 80024770721), con sede in Via Sigismondo
Castromediano, 123 - 70126 Bari, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA –
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna** (c.f.: 80012550929), con sede in Piazza
Galileo Galilei, 36 - 09128 Cagliari, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA –
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia** (c.f.: 80012100824), con sede in Via San Lorenzo
Colli, 312/g - 90146 Palermo, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA –
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana** (c.f.: 80022410486), con sede Via Mannelli,
113 - 50136 Firenze, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA –
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria** (c.f.: 94094990549), con sede Viale Carlo
Manuali, 4 - 06121 Perugia, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA –
Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali** (c.f.: 80185250588), con
sede in Viale Trastevere, n. 76 - 00153 Roma, in persona del Capo Dipartimento *pro tempore*.

– *resistenti* –

e nei confronti di

AMELIO SEBASTIAN (c.f.: MLASST61H26E487L), nato a Lauro (AV) il 26.06.1961 e
residente in Via delle Colonie n. 33 - 00058 Santa Marinella (RM)

– *controinteressato* –

per l'annullamento,

previa sospensione della relativa efficacia

a) del Decreto del Ministro dell'Istruzione “*m_pl.AOOGABMI.Registro
Decreti.R.0000003.14-05-2020*” del 14.05.2020 pubblicato in pari data (appresso anche
“**Decreto ministeriale n. 3 del 14.05.2020**”), ivi inclusa la “*Tabella di ripartizione del
contingente ispettivo*” ad esso allegata (**all. 1**);

b) degli Avvisi per il reclutamento del personale dirigenziale adottati in attuazione del
predetto Decreto del Ministro dell'Istruzione e, segnatamente:

b.1) dell'Avviso **prot. n. 770 del 03.06.2020** del Capo **Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di formazione del M.I.U.R.**, concernente “*Procedura per il
conferimento di n. 3 incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da
conferire ai sensi del comma 5bis dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo
2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge n. 107 del 13 luglio
2015*”, pubblicato in pari data (**all. 2**);

b.2) dell'Avviso **prot. n. 771 del 03.06.2020** del Capo **Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di formazione del M.I.U.R.**, concernente “*Procedura per il
conferimento di n. 2 incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da
conferire ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo*”

2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge n. 107 del 13 luglio 2015", pubblicato in pari data (**all. 3**);

b.3) dell'Avviso prot. n. 6247 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (**all. 4**);

b.4) dell'Avviso prot. n. 2835 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (**all. 5**);

b.5) dell'Avviso prot. n. 7254 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, concernente "Procedura per il conferimento di tre incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (**all. 6**);

b.6) dell'Avviso prot. n. 12398 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, concernente "Procedura per il conferimento di cinque incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (**all. 7**);

b.7) dell'Avviso prot. n. 7567 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (**all. 8**);

b.8) dell'Avviso prot. n. 4832 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, pubblicato in pari data (**all. 9**);

b.9) dell'Avviso prot. n. 13721 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, concernente "Procedura per il conferimento di quattro incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5-bis e

6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (**all. 10**);

b.10) dell'Avviso prot. n. 3961 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (**all. 11**);

b.11) dell'Avviso prot. n. 10991 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive, da conferire ai sensi dei commi 5 bis e 6 dell'articolo 19 del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (**all. 12**);

b.12) dell'Avviso prot. n. 563 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (**all. 13**);

b.13) dell'Avviso prot. n. 3064 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (**all. 14**);

b.14) dell'Avviso prot. n. 4943 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite

dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (**all. 15**);

b.15) dell'Avviso prot. n. 14266 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (**all. 16**);

b.16) dell'Avviso prot. n. 7432 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (**all. 17**);

b.17) dell'Avviso prot. n. 11634 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (**all. 18**);

b.18) dell'Avviso prot. n. 5442 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico ispettive ai sensi dei commi 5/bis e 6 dell'art. 19 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. per le finalità di cui all'art. 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (**all. 19**);

b.19) dell'Avviso prot. n. 5381 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (**all. 20**);

b.20) dell'Avviso prot. n. 1066 del 03.06.2020 del Capo "Dipartimento delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali" del M.I.U.R., concernente "*Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107*", da destinare all'**Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto**, pubblicato in pari data (**all. 21**);

c) di ogni altro atto e provvedimento, anche non conosciuto, ai precedenti presupposto conseguente e/o connesso.

A) Il quadro normativo di riferimento ed il reclutamento esterno del fabbisogno dirigenziale da parte del M.I.U.R.

La L. 13 luglio 2015, n. 107, recante "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*", all'art. 1, comma 94, ha previsto, per il triennio 2016-2018, la possibilità per il M.I.U.R. di attribuire, ai sensi dei commi 5 bis e 6 del D.Lgs n. 165/2001 (anche in deroga alle percentuali ivi previste e per una spesa massima di 7 milioni di Euro per ciascun anno del triennio), incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale con funzioni ispettive di durata non superiore a tre anni, a supporto delle istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione della riforma, nonché per la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione.

In conformità a tale quadro normativo, per il triennio 2016-2018, il Ministero ha affidato incarichi di livello dirigenziale non generale con funzioni ispettive, ai sensi del citato art. 1, comma 94, reclutando in tal modo all'esterno dell'Amministrazione i soggetti da porre a copertura del fabbisogno dirigenziale esistente in relazione sia agli uffici scolastici regionali, sia a quelli della sede centrale.

Nel procedere al suddetto reclutamento esterno ai sensi degli artt. 5 bis e 6 del D.Lgs n. 165/2001, l'Amministrazione ministeriale non ha provveduto ad esperire alcun previo interpello tra i dirigenti di ruolo della stessa.

Successivamente, il D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante "*Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti*", all'articolo 2, comma 4, ha previsto il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 1, comma 94 della L. n. 107/2015 (nella misura di 1,98 milioni di euro nel 2019

e di 7,90 milioni di euro nel 2020), ferme restando le finalità e la procedura di cui al medesimo comma 94.

In forza di tale ultima previsione legislativa, l'Amministrazione, al fine di soddisfare il proprio fabbisogno dirigenziale, ha proceduto con Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 3 del 14.05.2020 (**all. 1**) ad un nuovo reclutamento esterno, anche in questo caso senza esperire alcun previo interpellato tra i dirigenti tecnici di ruolo della stessa, ma soltanto limitandosi a dare atto *“che gli incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale con funzioni ispettive, conferiti per il triennio 2016-2018 ai sensi dell'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono conclusi”*.

Più nello specifico, con detto Decreto n. 3/2020 è stato individuato un contingente pari a n. 59 incarichi di livello dirigenziale non generale con funzioni tecnico ispettive da conferire a tempo determinato ai sensi dell'articolo 19, commi 5 bis e 6 del D.Lgs n. 165/2001 e nell'allegata *“Tabella di ripartizione del contingente ispettivo”* è stato determinato il fabbisogno dirigenziale in relazione alle varie strutture di assegnazione, individuate nei singoli uffici scolastici regionali (tra cui l'U.S.R. Lazio, in riferimento al quale i posti da coprire risultano pari a 4 unità) e, quanto alla sede centrale, nel *“Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione”* (in riferimento al quale i posti da coprire risultano pari a n. 5 unità).

A valle del Decreto Ministeriale in parola sono stati adottati (e pubblicati), gli avvisi mediante i quali selezionare il personale dirigenziale esterno (**all.ti da 2 a 21**).

Tra essi, due avvisi sono stati adottati dal Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione e ciò al fine di reclutare i n. 5 dirigenti (indicati nella tabella allegata al Decreto Ministeriale n. 3/2020) da assegnare a tale struttura:

- uno, recante prot. n. 770 del 03.06.2020, con il quale è stato dato avvio ad una *“Procedura per il conferimento di n. 3 incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da conferire ai sensi del comma 5bis dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001”* (**all. 2**);

- l'altro, recante prot. n. 771 del 03.06.2020, con il quale è stato dato avvio ad una *“Procedura per il conferimento di n. 2 incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da conferire ai sensi del comma 6 dell'articolo 19”* sopra citato (**all. 3**).

B) La posizione della ricorrente (rilevante anche ai fini dell'interesse a ricorrere)

La ricorrente è Dirigente con funzioni tecniche presso il M.I.U.R., siccome assunta per concorso il 27.02.2014 ed assegnata all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, presso cui presta tutt'ora servizio.

La Dr.ssa Ignazi, che già in fase di assunzione aveva manifestato interesse per l'incardinamento presso l'articolazione centrale del M.I.U.R., al cospetto del nuovo quadro normativo posto dalla L. n. 107/2015 ed ai conseguenti provvedimenti assunti dal Ministero per il reclutamento di personale dirigenziale esterno, ha più volte reiterato la richiesta di trasferimento presso tale articolazione, il che è avvenuto con istanze del 04.11.2016 (**all. 22**), del 18.01.2019 (**all. 25**) e dell'11.10.2019 (**all. 27**).

In particolare, con le ultime due istanze sopra citate la ricorrente ha anche chiesto, in via subordinata al trasferimento diretto, che fossero *“messi a bando, mediante avvisi pubblici destinati ai soli dirigenti tecnici di ruolo”*, i posti disponibili presso l'Amministrazione centrale, prima di procedere *“a conferire tali incarichi a personale dirigenziale e non, individuato ai sensi dell'art. 19, comma 5bis e 6 del Decreto L vo 165/2001”*; ciò evidenziando, al contempo, come il reclutamento esterno di personale dirigenziale in assenza di previo interpello rivolto alla dirigenza di ruolo sarebbe stato afflitto da profili di illegittimità, come anche chiarito in talune Deliberazioni assunte, nell'esercizio delle funzioni di controllo, da alcune Sezioni (Regionali e Centrale) della Corte dei Conti.

Le prime due istanze (del 04.11.2016 e 18.01.2019) avanzate dalla ricorrente sono state respinte dall'Amministrazione con provvedimenti corredati da varia motivazione (**all.ti 23, 24 e 26**), mentre la terza (dell'11.10.2019) è restata priva di riscontro

Successivamente all'adozione del Decreto Ministeriale n. 3 del 14.05.2020 (**all. 1**), la ricorrente, con comunicazione a mezzo pec del 28.05.2020 (**all. 28**), ha nuovamente reiterato l'istanza di trasferimento alla all'articolazione centrale del M.I.U.R., evidenziando, ancora una volta, la necessità che il reclutamento del personale esterno fosse preceduto da apposito interpello finalizzato ad acquisire la disponibilità del personale di ruolo a ricoprire gli incarichi scoperti.

Tale istanza è stata oggetto di preventivo vaglio ad opera del Direttore Generale delle risorse umane del M.I.U.R., il quale, con apposita nota (**all. 29**) inviata al Capo Dipartimento per il sistema di istruzione e formazione ed al Direttore Generale dell'U.S.R. Lazio, ha fatto presente come ricorrente non sia *“più legata dal vincolo quinquennale di permanenza nella sede di prima destinazione, di cui all'art. 35, comma 5bis del D.Lgs 165/01”*.

A tale (di per sé favorevole) riscontro interlocutorio, tuttavia, non ha fatto seguito alcun ulteriore atto formale da parte del Ministero.

DIRITTO

Prima di dedurre in ordine alla illegittimità dei provvedimenti impugnati è opportuno svolgere qualche breve considerazione sulla natura dei medesimi.

I – NATURA DI ATTI DI MACRO ORGANIZZAZIONE DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI

I provvedimenti impugnati (Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 3 del 14.05.2020 ed Avvisi di indizione delle correlate procedure selettive – **all.ti da 1 a 21**) hanno natura di atti di macro organizzazione.

Gli stessi, infatti, oltre a promanare da organi di vertice dell'Amministrazione (tali, senz'altro, essendo il Ministro, nella sua veste di massimo organo di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente ed i vari Dirigenti Generali firmatari degli avvisi delle procedure selettive), sono destinati ad incidere sulle linee fondamentali dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione stessa, siccome implicanti scelte relative alla copertura del fabbisogno del personale dirigenziale.

Lo stesso Tribunale adito ha avuto modo di chiarire come tra gli atti di macro organizzazione rientrano a pieno titolo quelli con cui l'Amministrazione *“ha deciso di rivolgersi all'esterno per il conferimento di incarichi dirigenziali”* (così TAR Lazio, Sezione I Ter, Sent. 03.03.2015, n. 3670).

A ciò consegue, tra l'altro, la sussistenza della giurisdizione del Giudice amministrativo.

Ed in effetti, in tali casi – nei quali, appunto, è contestata in via principale la scelta discrezionale dell'Amministrazione di conferire a personale esterno incarichi dirigenziale senza alcuna previa ricognizione interna – si configura una posizione di interesse legittimo alla correttezza della procedura di adozione di tali atti, la cui cognizione non può che essere rimessa agli organi di giustizia amministrativa.

II – ILLEGGITTIMITA' DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI: VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 94 L. N. 107/2015, 2 COMMA 4 D.L. N. 126/2019, 19 COMMI 5 BIS E 6 DEL D.LGS N. 165/2001, 97 COST., NONCHÉ 3 COMMA 1 L. N. 241/1990 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DI ISTRUTTORIA

Chiarita la portata di atti di macro organizzazione dei provvedimenti impugnati, se ne eccipisce l'illegittimità, siccome viziati da violazione di legge ed eccesso di potere.

L'art. 1, comma 94 L. n. 107/2015 (la cui vigenza oltre il triennio 2016-2018 è stata estesa dall'art. 2, comma 4 del D.L. n. 126/2019) consente al M.I.U.R. di conferire incarichi temporanei di livello dirigenziale per funzioni ispettive nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, commi 5 *bis* e 6 del D.Lgs n. 165/2001, con la sola deroga alle percentuali previste dalle predette disposizioni per i dirigenti di seconda fascia.

Presupposto di legittimità del reclutamento di personale dirigenziale esterno all'amministrazione ai sensi dei citati commi 5 *bis* e 6 dell'art. 19 è l'accertamento, corredato da esplicita motivazione, dell'insussistenza delle qualifiche dirigenziali presenti nei ruoli dell'amministrazione stessa.

Per ambedue le fattispecie, il suddetto presupposto scaturisce dall'interpretazione costituzionalmente orientata delle previsioni di cui ai rispettivi commi 5 *bis* e 6, dovendo la stessa conformarsi ai principi fondamentali di buon andamento (efficacia, efficienza ed economicità) ed imparzialità della P.A., sanciti dall'art. 97 Cost.; quanto, poi, al reclutamento *ex* comma 6, il vincolo del previo e motivato accertamento dell'inesistenza di risorse dirigenziali interne si evince anche dallo stesso tenore letterale della norma (segnatamente ove dispone che "*Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione*").

Sulla necessità del previo accertamento dell'insussistenza di personale dirigenziale interno è orientata la giurisprudenza amministrativa (tra cui, con particolare riferimento alla fattispecie di cui all'art. 19 comma 6, vedasi TAR Lazio, Sezione I *Ter*, Sent. 03.03.2015, n. 3670, già in precedenza citata) e così anche la Corte dei Conti, nell'ambito della funzione di controllo sulla legittimità degli atti amministrativi ad essa riservata.

Sotto quest'ultimo profilo, particolarmente eloquente è la Deliberazione n. 102/2018 resa da Corte dei Conti, Sez. Regionale di Controllo per la Campania proprio con riferimento ad una fattispecie caratterizzata dal reclutamento da parte del M.I.U.R. di personale dirigenziale esterno, ai sensi dell'art. 1, comma 94 L. n. 107/2015.

In detta Deliberazione, infatti, si afferma quanto segue: "*Il sistema di provvista dirigenziale disciplinato dall'art. 19, commi da 1 a 6, d.lgs. n.165/2001 valuta assolutamente eccezionale l'affidamento di funzioni dirigenziali a soggetti esterni; ciò in quanto la modalità di*

reclutamento fisiologica resta quella di affidare l'incarico a coloro che abbiano superato il percorso di qualificazione concorsuale per l'inserimento nel ruolo dirigenziale (cfr. Corte dei conti, Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, delibera 5/2018), anche al fine di soddisfare le legittime aspettative dei dirigenti interni a ricoprire l'incarico.

Pertanto, rappresenta onere della pubblica amministrazione effettuare una previa verifica circa la rinvenibilità di competenze adeguate all'interno dell'amministrazione; "la previa ricerca all'interno delle qualifiche dirigenziali presenti nei ruoli dell'Amministrazione realizza, ad un tempo, l'interesse di quest'ultima alla migliore e più efficiente utilizzazione delle risorse umane già presenti e, contestualmente, l'interesse dei dirigenti di ruolo a percorsi professionali che consentano un effettivo arricchimento del relativo curriculum" (cfr. Corte dei conti, Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni pubbliche, delibera n. 36/2014).

Solo in caso di ricerca infruttuosa di risorse interne, in possesso dei requisiti professionali richiesti dall'incarico, può essere avviata una procedura all'esterno, suffragata da una "rinnovata volontà discrezionale" dell'Amministrazione medesima, debitamente motivata (cfr. Corte dei conti, Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, delibera 4/2015).

Infatti, come evidenziato da nota giurisprudenza contabile, "l'art. 40, comma 1, lett. e) del decreto legislativo n. 150/2009 - successivamente intervenuto ad apportare modifiche all'art. 19, comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001 - ha inteso limitare ulteriormente la facoltà di ricorrere a soggetti esterni, consentendo il conferimento degli incarichi a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale solo nell'ipotesi in cui tale qualificazione non sia rinvenibile nell'ambito del personale dirigenziale dell'Amministrazione; con ciò, rinforzando i requisiti di professionalità già richiesti dalla precedente normativa, con la specificazione che deve trattarsi di «competenze non rinvenibili nei ruoli dell'Amministrazione», presupposto, quest'ultimo, in assenza del quale l'incarico non può essere conferito. In tal modo, la disposizione citata crea un onere di previa verifica della sussistenza delle risorse umane interne all'Amministrazione in possesso di requisiti professionali richiesti dall'incarico. Soltanto ove tale indagine dia esito negativo sarà possibile attribuire il posto vacante a soggetto esterno, se dotato della particolare specializzazione richiesta. In definitiva, (...) il legislatore ha introdotto un ulteriore

presupposto di legittimità di tali conferimenti, da individuarsi nella circostanza per cui, solo dopo aver accertato che nei ruoli interni manchino le competenze professionali richieste, risulta ammissibile il ricorso a professionalità esterne” (cfr. Corte dei conti, Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni pubbliche, delibera n. 36/2014, cit.)”.

Tornando al caso di specie, il reclutamento del personale esterno è stato disposto in assenza dei relativi presupposti di legge.

L’Amministrazione, infatti, avrebbe dovuto:

a) previamente, procedere dell’adozione/pubblicazione di uno o più avvisi diretti ad acquisire, da parte dei dirigenti di ruolo della stessa, la disponibilità a ricoprire i posti di funzione dirigenziale non generale presso ciascuna struttura, centrale e periferica, *ex art. 19, comma 1, D.Lgs n. 165/2001*;

b) successivamente, procedere ad una (ulteriore e definitiva) ricognizione del fabbisogno dirigenziale per ciascuna struttura centrale o periferica sulla scorta degli esiti dell’interpello sub a), e su tale base addivenire al reclutamento all’esterno del personale dirigenziale.

Tutto ciò non è avvenuto, con conseguente illegittimità dei provvedimenti impugnati per **violazione degli artt. 1 comma 94 L. n. 107/2015, 2 comma 4 D.L. n. 126/2019, 19 commi 5 bis e 6 del D.Lgs n. 165/2001 e 97 Cost.**

Alla violazione di tali norme si aggiunge quella, integrante il vizio di **difetto di motivazione, di cui all’art. 3, comma 1 L. n. 241/1990**, atteso che la scelta di ricorrere al reclutamento esterno non è stata in alcun modo resa conoscibile mediante l’esplicitazione del percorso logico-giuridico ad essa sottesa.

A quello di violazione di legge si sovrappone, poi, il **vizio di eccesso di potere** nelle sue forme sintomatiche del **difetto dei presupposti** di adozione dei provvedimenti impugnati (e ciò per le ragioni sostanziali sopra esposte) e del **difetto di istruttoria**, giacché la mancata previa verifica delle disponibilità interne ha inficiato la fase di raccolta e controllo delle informazioni e dei dati utili alla corretta individuazione del fabbisogno di personale esterno da adibire a ciascuna struttura; così, soltanto per fare un esempio, ove fosse stata previamente acquisita la diponibilità dell’odierna ricorrente a coprire incarichi dirigenziali presso il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del M.I.U.R., nella ricognizione del fabbisogno dirigenziale da acquisire all’esterno (che, nel caso di specie, è stata compendiata nella tabella allegata al Decreto Ministeriale n. 3/2020 – **all. 1**) si sarebbe

dovuto tener conto di tale risultanza, con la conseguenza di stimare detto fabbisogno per il Dipartimento in questione in n. 4 unità, anziché 5 (e specularmente in n. 5 unità, anziché 4, il fabbisogno di personale dirigenziale da reclutare all'esterno per l'U.S.R. Lazio).

III – IMMEDIATA LESIVITA' DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI – AUTONOMA IMPUGNABILITA' DEGLI STESSI, SORRETTA DA INTERESSE A RICORRERE IN CAPO ALLA RICORRENTE

I provvedimenti impugnati, nella misura in cui precludono ai dirigenti di ruolo del M.I.U.R. di essere destinatari di una procedura finalizzata ad acquisire la disponibilità degli stessi a ricoprire gli incarichi scoperti, spiegano effetti immediatamente lesivi entro la sfera giuridica di detti dirigenti.

A ciò consegue l'autonoma impugnabilità dei provvedimenti in questione e l'interesse a ricorrere *ex art.* 39, comma 1 e 100 c.p.c. in capo alla Dr.ssa Ignazi Patrizia, quale dirigente di ruolo del M.I.U.R., che più volte ha manifestato la volontà di essere titolare di incarico presso l'articolazione centrale del M.I.U.R. (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione), per la quale è stato disposto il reclutamento esterno di n. 5 unità; per esigenze di sinteticità, sul punto si rinvia a quanto dedotto nel paragrafo sub B) delle premesse del presente atto ed alla relativa documentazione allegata (**all.ti da 22 a 29**).

Ciò con la sola precisazione – anch'essa svolta al solo fine di sostanziare l'interesse a ricorrere in capo alla Dr. Ignazi – che lo svolgimento delle funzioni dirigenziali presso la struttura centrale del MIUR dà luogo ad una maggiorazione della retribuzione, rispetto a quella percepita da dirigenti in forza agli uffici scolastici regionali (cfr. **all. 30**); ciò in quanto i dirigenti in forza alla struttura centrale sono inquadrati nella “posizione B - elevata specializzazione” (a cui consegue una maggiorazione della parte variabile dello stipendio pari ad Euro 18.319,00 lordo annuo), laddove quelli in forza alle strutture periferiche regionali sono inquadrati nella “posizione C - media specializzazione” (a cui consegue una maggiorazione della parte variabile dello stipendio pari ad Euro 10.389,00 lordo annuo).

III – ISTANZA CAUTELARE

La ricorrente avanza istanza di concessione della misura cautelare della sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, nonché di ogni altra misura utile alla tutela

interinale della propria sfera giuridica, sussistendo, nel caso *de quo*, il duplice presupposto del *fumus boni iuris*, per le ragioni sopra esposte, e del *periculum in mora*.

Sotto quest'ultimo profilo è evidente che la mancata sospensione immediata dell'efficacia dei provvedimenti impugnati determinerebbe in capo alla ricorrente un pregiudizio assolutamente irreparabile, tenuto conto anche delle conseguenze in termini di carriera che ne derivano.

Invero, l'accoglimento del ricorso all'esito della fase di merito – al cospetto delle inevitabili lungaggini che la caratterizzano – non consentirebbe più alla ricorrente di svolgere le funzioni nel ruolo dirigenziale presso la struttura agognata per il periodo in questione, con conseguente insorgenza di pregiudizio non suscettibile di riparazione mediante risarcimento per equivalente, stante, appunto, il definitivo venir meno di quel bagaglio di conoscenze ed esperienze connesso alla prestazione lavorativa irrimediabilmente preclusa.

A ciò aggiungasi che il connotato di elevata antiggiuridicità dei provvedimenti impugnati, suscettibile di inficiare la correttezza dell'operato dell'Amministrazione già nella fase di macro organizzazione della stessa (con ogni conseguenza negativa che ciò produce sulle situazioni giuridiche poste a valle di tale assetto viziato), preclude in radice la possibilità che, ai fini della definizione dell'istanza cautelare proposta, si possa procedere ad una valutazione comparativa degli interessi in gioco, dovendosi, viceversa, attribuire assoluta preminenza all'esigenza di ripristino della legalità violata.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, Ignazi Patrizia, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE

al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, affinché il medesimo, esperiti tutti gli incumbenti di rito, accolga le seguenti

CONCLUSIONI

“Piaccia all'Ill.mo Collegio adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e previa sospensione cautelare della relativa efficacia (e/o di ogni altra misura cautelare idonea ad assicurare effettiva tutela interinale alla ricorrente), annullare i provvedimenti impugnati, con condanna dell'Amministrazione alla refusione di spese (ivi incluso il costo sostenuto per il pagamento del contributo unificato) e compensi del giudizio”.

Si offrono in comunicazione, in uno al fascicolo di parte, gli atti e documenti menzionati nel corpo del presente atto e di cui al separato indice.

Lo scrivente difensore dichiara, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 115/2002, che il valore della controversia è indeterminabile e che, essendo la medesima afferente alla materia del pubblico impiego, l'importo del contributo unificato è pari ad Euro 325,00.

Rieti, li 30.06.2020

Avv. Tiberio De Felice”

7.1) TESTO INTEGRALE DEL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI NOTIFICATO IN DATA 21.09.2020

“TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Sezione III *Bis* – Giudizio n. 5097/2020 R.G.R.

Udienza pubblica 03.11.2020

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

in favore di

IGNAZI PATRIZIA (c.f.: GNZPRZ69L60F205B), nata a Milano (MI) il 20.07.1969 e residente in Via A. Cesari n. 69 - 00152 Roma (RM), rappresentata e difesa, in forza di procura rilasciata su separato foglio in data 14.09.2020, dall'**Avv. Tiberio De Felice** del Foro di Rieti (c.f.: DFLTBR78A20H501X, fax 0746201008), unitamente al quale elegge domicilio in Via Contigliano n. 15 - 02100 Rieti (RI), presso e nello studio di quest'ultimo e dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni di legge all'indirizzo di posta elettronica certificata tiberio.defelice@pecavvocatirieti.it

– *ricorrente* –

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (c.f.: 80185250588), con sede in Viale Trastevere, n. 76 - 00153 Roma, in persona del Ministro dell'Istruzione *pro tempore*, per la carica elettivamente domiciliato in Via dei Portoghesi n. 12 – 00186 Roma (RM), presso l'Avvocatura Generale dello Stato;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, (c.f.: 80185250588), con sede in Viale Trastevere, n. 76 - 00153 Roma, in persona del Capo Dipartimento *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (c.f.: 97248840585), con sede in Viale Giorgio Ribotta, 41 – 00144 Roma, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria (c.f.: 80152500106), con sede in Via Assarotti 38 - 16122 Genova, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (c.f.: 97254200153), con sede in Via Polesine, 13 – 20139 Milano, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per le Marche (c.f.: 80007610423), con sede in Via XXV Aprile 19, 60100 Ancona, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per il Molise (c.f.: 92024670702), con sede in Via Garibaldi 25 - 86100 Campobasso, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte (c.f.: 97613140017), in Corso Vittorio Emanuele, 70 - 10121 Torino persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia (c.f.: 80024770721), con sede in Via Sigismondo Castromediano, 123 - 70126 Bari, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna (c.f.: 80012550929), con sede in Piazza Galileo Galilei, 36 09128 Cagliari, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (c.f.: 80012100824), con sede in Via San Lorenzo Colli, 312/g - 90146 Palermo, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana (c.f.: 80022410486), con sede Via Mannelli, 113 - 50136 Firenze, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria (c.f.: 94094990549), con sede Viale Carlo Manuali, 4 06121 Perugia, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali (c.f.: 80185250588), con sede in Viale Trastevere, n. 76 - 00153 Roma, in persona del Capo Dipartimento *pro tempore*
con l'Avvocatura Generale dello Stato

– resistenti –

e nei confronti di

AMELIO SEBASTIAN (c.f.: MLASST61H26E487L), nato a Lauro (AV) il 26.06.1961 e residente in Via delle Colonie n. 33 - 00058 Santa Marinella (RM)

– controinteressato –

per l'annullamento

degli atti e provvedimenti ulteriori a quelli già impugnati con il ricorso principale (all. 1) ed indicati con numerazione progressiva rispetto a quella utilizzata per questi ultimi, ossia

d) degli atti e provvedimenti assunti dalle singole strutture organizzative del Ministero dell'Istruzione all'esito dello svolgimento delle procedure selettive indette con gli avvisi impugnati con il ricorso principale e segnatamente:

- **Quanto al Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione:**

d.1) dell'Avviso prot. n. 1272 del 21.07.2020, pubblicato in pari data sul sito internet <https://www.miur.gov.it/dipartimento-per-il-sistema-educativo-di-istruzione-e-formazione>, a firma del Capo **Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione**, concernente “*procedura di selezione per il conferimento di n. 3 incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico ispettive da conferire ai sensi del comma 5bis dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite all'articolo 1, comma 94, della legge n. 107 del 13 luglio 2015 – avviso n. 770 del 3 giugno 2020*”, con cui è stato reso noto il punteggio complessivo assegnato ai candidati ammessi al colloquio (**all. 2**);

d.2) dell'Avviso prot. n. 1319 del 27.07.2020, pubblicato in pari data sul sito internet <https://www.miur.gov.it/dipartimento-per-il-sistema-educativo-di-istruzione-e-formazione>, a

firma del Capo **Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione**, concernente “*procedura di selezione per il conferimento di n. 2 incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico ispettive da conferire ai sensi del comma 6 dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite all’articolo 1, comma 94, della legge n. 107 del 13 luglio 2015 – avviso n. 771 del 3 giugno 2020*”, con cui è stato reso noto il punteggio complessivo assegnato ai candidati ammessi al colloquio (**all. 3**);

➤ **Quanto all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo del Ministero dell’Istruzione:**

d.3) dell’Avviso prot. n. 8041 del 08.07.2020, dell’Ufficio scolastico Regionale per l’Abruzzo del Ministero dell’Istruzione, pubblicato in pari data sul sito internet <https://www.miur.gov.it/web/abruzzo>, concernente “*Informativa sull’esito della procedura per il conferimento di n.2 incarichi dirigenziali di funzione tecnico ispettiva presso l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, ai sensi dell’art. 19, comma 5 bis e 6 del D.Lgv 165/2001*”, con cui sono stati resi noti i nominativi dei soggetti a cui sono stati conferiti gli incarichi in esito alla predetta procedura selettiva (**all. 4**);

➤ **Quanto all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna del Ministero dell’Istruzione:**

d.4) dell’Avviso prot. n. 122 del 06.08.2020, pubblicato in pari data sul sito internet istruzioneer.gov.it, a firma del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna del Ministero dell’Istruzione, concernente “*Conferimento incarichi di funzione ispettiva tecnica, di consulenza, studio e ricerca per le finalità di cui all’art. 1, comma 94, Legge 13 luglio 2015, n. 107*”, con cui sono stati resi noti i nominativi dei soggetti a cui sono stati conferiti gli incarichi in esito alla predetta procedura selettiva (**all. 5**);

➤ **Quanto all’Ufficio scolastico Regionale per la Lombardia del Ministero dell’Istruzione:**

d.5) dell’Avviso prot. n. 16815 del 28.07.2020, pubblicato in pari data sul sito internet <https://usr.istruzione.lombardia.gov.it>, a firma del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia del Ministero dell’Istruzione, concernente “*Procedura per il conferimento di n. 5 incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive, da conferire ai sensi dei commi 5 bis e 6 dell’articolo 19 del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall’articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107*”, con cui è

stato reso noto il punteggio assegnato ai cinque candidati selezionati all'esito di detta procedura (**all. 6**);

➤ **Quanto all'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche del Ministero dell'Istruzione:**

d.6) del Decreto prot. n. 620 del 22.06.2020, pubblicato in pari data sul internet www.marche.istruzione.it, a firma del Direttore Generale dell'**Ufficio Scolastico Regionale per le Marche del Ministero dell'Istruzione**, con il quale – in relazione alla “*Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 lu-glio 2015, n. 107*”, indetta con Avviso prot. n. 563 del 03.06.2020 – è stato dato atto dell'esito della valutazione effettuata dalla commissione di esaminatrice, con indicazione della relativa graduatoria (**all. 7**);

➤ **Quanto all'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise del Ministero dell'Istruzione:**

d.7) dell'Avviso prot. n. 4875 del 12.08.2020, pubblicato in pari data sul sito internet www.istruzioneemolise.it, a firma del Direttore Generale dell'**Ufficio Scolastico Regionale per il Molise del Ministero dell'Istruzione**, concernente “*Procedura per conferimento di n. 2 incarichi di dirigente non generale con funzioni tecnico- ispettive di cui all'Avviso pubblico, prot.n. 3064 del 3.06.2020*”, con cui sono stati resi noti i nominativi dei soggetti a cui sono stati conferiti gli incarichi in esito alla predetta procedura selettiva (**all. 8**);

➤ **Quanto all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia del Ministero dell'Istruzione:**

d.8) dell'Avviso prot. n. 24500 del 04.09.2020, pubblicato in pari data sul sito internet <https://www.pugliausr.gov.it>, a firma del Direttore Generale dell'**Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia del Ministero dell'Istruzione**, concernente “*Procedura di selezione per il conferimento di n. 4 incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive, da conferire ai sensi dei commi 5 bis e 6 dell'articolo 19 del d.lgs. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107*”, con cui sono stati resi noti i nominativi dei candidati selezionati all'esito di detta procedura (**all. 9**);

➤ **Quanto all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna del Ministero dell'Istruzione:**

d.9) dell'Decreto prot. n. 9234 del 10.07.2020, pubblicato in pari data sul sito internet www.sardegna.istruzione.it, a firma del Direttore Generale dell'**Ufficio Scolastico Regionale**

per la Sardegna del Ministero dell'Istruzione, con il quale – in relazione alla “Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall’articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, indetta con Avviso prot. n. 7432 del 03.06.2020 – si è ritenuto di poter assegnare l’incarico dirigenziale ai candidati in esso indicati (**all. 10**);

➤ **Quanto all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia del Ministero dell’Istruzione:**

d.10) del Decreto prot. n. 122 del 30.07.2020, pubblicato in pari data sul sito internet <https://www.usr.sicilia.it>, a firma del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia del Ministero dell’Istruzione, con il quale – in relazione alla “Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall’articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, indetta con Avviso prot. n. 11634 del 03.06.2020 – si è ritenuto di poter assegnare l’incarico dirigenziale ai candidati in esso indicati (**all. 11**);

➤ **Quanto all’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana del Ministero dell’Istruzione:**

d.11) del Decreto prot. n. 245 del 15.07.2020, pubblicato in pari data sul sito internet <https://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana>, a firma del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana del Ministero dell’Istruzione, con il quale – in relazione alla “Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico ispettive ai sensi dei commi 5/bis e 6 dell’art. 19 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. per le finalità di cui all’art. 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, indetta con Avviso prot. n. 5442 del 03.06.2020 – è stato individuato il candidato per il conferimento del relativo incarico (**all. 12**);

➤ **Quanto all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria del Ministero dell’Istruzione:**

d.12) dell’Avviso prot. n. 8815 del 06.08.2020, pubblicato in pari data sul sito internet <https://usr.istruzione.umbria.gov.it>, a firma del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria del Ministero dell’Istruzione, concernente “Esito della procedura per il conferimento di n. 2 (due) incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive, ai sensi dei commi 5bis e 6 dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, presso l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria, banditi con Avviso dell’USR

Umbria n. 5381 del 3 giugno 2020”, con cui sono stati resi noti i nominativi dei candidati a cui sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali in esito della suddetta procedura (**all. 13**), nonché dei Decreti del Direttore Generale per le Risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 1260 del 21.07.2020 (**d.13**) e prot. 1261 del 31.07.2020 (**d.14**), richiamati dal suddetto avviso impugnato (e di contenuto non conosciuto dalla ricorrente) di conferimento dei suddetti incarichi;

e) di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti, ancorché non conosciuti, presupposti, conseguenti e/o connessi a quelli sopra impugnati, ivi espressamente inclusi:

- ove effettivamente esistenti e/o distinti da questi ultimi, gli atti (tra cui i verbali) della Commissione esaminatrice, il provvedimento di approvazione della graduatoria, nonché i provvedimenti di conferimento degli incarichi ai candidati utilmente collocati in graduatoria, con riferimento a ciascuna procedura selettiva oggetto di impugnazione;
- di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale.

- La Dr.ssa Ignazi Patrizia ha introdotto il presente giudizio n. 5097/2020 R.G.R. con ricorso, il cui contenuto viene appresso integralmente trascritto:

“TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

RICORSO

in favore di

IGNAZI PATRIZIA (c.f.: GNZPRZ69L60F205B), nata a Milano (MI) il 20.07.1969 e residente in Via A. Cesari n. 69 - 00152 Roma (RM), rappresentata e difesa, in forza di procura rilasciata su separato foglio in data 20.06.2020, dall’**Avv. Tiberio De Felice** del Foro di Rieti (c.f.: DFLTBR78A20H501X, fax 0746201008), unitamente al quale elegge domicilio in Via Contigliano n. 15 - 02100 Rieti (RI), presso e nello studio di quest’ultimo e dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni di legge all’indirizzo di posta elettronica certificata **tiberio.defelice@pecavvocatirieti.it**

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA (c.f.: 80185250588), con sede in Viale Trastevere, n. 76 - 00153 Roma, in persona del Ministro pro tempore, per la carica elettivamente domiciliato in Via dei Portoghesi n. 12 – 00186 Roma (RM), presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, (c.f.: 80185250588), con sede in Viale Trastevere, n. 76 - 00153 Roma, in persona del Capo Dipartimento pro tempore;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (c.f.: 97248840585), con sede in Viale Giorgio Ribotta, 41 – 00144 Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria (c.f.: 80152500106), con sede in Via Assarotti 38 - 16122 Genova, in persona del Direttore Generale pro tempore;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (c.f.: 97254200153), con sede in Via Polesine, 13 – 20139 Milano, in persona del Direttore Generale pro tempore;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per le Marche (c.f.: 80007610423), con sede in Via XXV Aprile 19, 60100 Ancona, in persona del Direttore Generale pro tempore;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per il Molise (c.f.: 92024670702), con sede in Via Garibaldi 25 - 86100 Campobasso, in persona del Direttore Generale pro tempore;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte (c.f.: 97613140017), in Corso Vittorio Emanuele, 70 - 10121 Torino in persona del Direttore Generale pro tempore;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia (c.f.: 80024770721), con sede in Via Sigismondo Castromediano, 123 - 70126 Bari, in persona del Direttore Generale pro tempore;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna (c.f.: 80012550929), con sede in Piazza Galileo Galilei, 36 09128 Cagliari, in persona del Direttore Generale pro tempore;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (c.f.: 80012100824), con sede in Via San Lorenzo Colli, 312/g - 90146 Palermo, in persona del Direttore Generale pro tempore;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana (c.f.: 80022410486), con sede Via Mannelli, 113 - 50136 Firenze, in persona del Direttore Generale pro tempore;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria (c.f.: 94094990549), con sede Viale Carlo Manuali, 4 06121 Perugia, in persona del Direttore Generale pro tempore;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali (c.f.: 80185250588), con sede in Viale Trastevere, n. 76 - 00153 Roma, in persona del Capo Dipartimento pro tempore
– resistenti –

e nei confronti di

AMELIO SEBASTIAN (c.f.: MLASST61H26E487L), nato a Lauro (AV) il 26.06.1961 e residente in Via delle Colonie n. 33 - 00058 Santa Marinella (RM)

– controinteressato –

per l'annullamento,

previa sospensione della relativa efficacia

a) del Decreto del Ministro dell'Istruzione “m_pl.AOOGABMI.Registro Decreti.R.0000003.14-05-2020” del 14.05.2020 pubblicato in pari data (appresso anche “Decreto ministeriale n. 3 del 14.05.2020”), ivi inclusa la “Tabella di ripartizione del contingente ispettivo” ad esso allegata (**all. 1**);

b) degli Avvisi per il reclutamento del personale dirigenziale adottati in attuazione del predetto Decreto del Ministro dell'Istruzione e, segnatamente:

b.1) dell'Avviso prot. n. 770 del 03.06.2020 del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del M.I.U.R., concernente “Procedura per il conferimento di n. 3 incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da conferire ai sensi del comma 5bis dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge n. 107 del 13 luglio 2015”, pubblicato in pari data (**all. 2**);

b.2) dell'Avviso prot. n. 771 del 03.06.2020 del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del M.I.U.R., concernente “Procedura per il conferimento di n. 2 incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da conferire ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità

stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge n. 107 del 13 luglio 2015", pubblicato in pari data (**all. 3**);

b.3) dell'Avviso prot. n. 6247 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (**all. 4**);

b.4) dell'Avviso prot. n. 2835 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (**all. 5**);

b.5) dell'Avviso prot. n. 7254 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, concernente "Procedura per il conferimento di tre incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (**all. 6**);

b.6) dell'Avviso prot. n. 12398 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, concernente "Procedura per il conferimento di cinque incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (**all. 7**);

b.7) dell'Avviso prot. n. 7567 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (**all. 8**);

b.8) dell'Avviso prot. n. 4832 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, pubblicato in pari data (all. 9);

b.9) dell'Avviso prot. n. 13721 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, concernente "Procedura per il conferimento di quattro incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (all. 10);

b.10) dell'Avviso prot. n. 3961 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (all. 11);

b.11) dell'Avviso prot. n. 10991 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive, da conferire ai sensi dei commi 5 bis e 6 dell'articolo 19 del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (all. 12);

b.12) dell'Avviso prot. n. 563 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (all. 13);

b.13) dell'Avviso prot. n. 3064 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (all. 14);

b.14) dell'Avviso prot. n. 4943 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (all. 15);

b.15) dell'Avviso prot. n. 14266 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (all. 16);

b.16) dell'Avviso prot. n. 7432 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (all. 17);

b.17) dell'Avviso prot. n. 11634 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (all. 18);

b.18) dell'Avviso prot. n. 5442 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico ispettive ai sensi dei commi 5/bis e 6 dell'art. 19 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. per le finalità di cui all'art. 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (all. 19);

b.19) dell'Avviso prot. n. 5381 del 03.06.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e

6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in pari data (**all. 20**);

b.20) dell'Avviso prot. n. 1066 del 03.06.2020 del Capo "Dipartimento delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali" del M.I.U.R., concernente "Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107", da destinare all'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, pubblicato in pari data (all. 21**);**

c) di ogni altro atto e provvedimento, anche non conosciuto, ai precedenti presupposto conseguente e/o connesso.

A) Il quadro normativo di riferimento ed il reclutamento esterno del fabbisogno dirigenziale da parte del M.I.U.R.

La L. 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", all'art. 1, comma 94, ha previsto, per il triennio 2016-2018, la possibilità per il M.I.U.R. di attribuire, ai sensi dei commi 5 bis e 6 del D.Lgs n. 165/2001 (anche in deroga alle percentuali ivi previste e per una spesa massima di 7 milioni di Euro per ciascun anno del triennio), incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale con funzioni ispettive di durata non superiore a tre anni, a supporto delle istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione della riforma, nonché per la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione.

In conformità a tale quadro normativo, per il triennio 2016-2018, il Ministero ha affidato incarichi di livello dirigenziale non generale con funzioni ispettive, ai sensi del citato art. 1, comma 94, reclutando in tal modo all'esterno dell'Amministrazione i soggetti da porre a copertura del fabbisogno dirigenziale esistente in relazione sia agli uffici scolastici regionali, sia a quelli della sede centrale.

Nel procedere al suddetto reclutamento esterno ai sensi degli artt. 5 bis e 6 del D.Lgs n. 165/2001, l'Amministrazione ministeriale non ha provveduto ad esperire alcun previo interpello tra i dirigenti di ruolo della stessa.

Successivamente, il D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di

reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, all’articolo 2, comma 4, ha previsto il rifinanziamento dell’autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 1, comma 94 della L. n. 107/2015 (nella misura di 1,98 milioni di euro nel 2019 e di 7,90 milioni di euro nel 2020), ferme restando le finalità e la procedura di cui al medesimo comma 94.

In forza di tale ultima previsione legislativa, l’Amministrazione, al fine di soddisfare il proprio fabbisogno dirigenziale, ha proceduto con Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 3 del 14.05.2020 (**all. 1**) ad un nuovo reclutamento esterno, anche in questo caso senza esperire alcun previo interpello tra i dirigenti tecnici di ruolo della stessa, ma soltanto limitandosi a dare atto “che gli incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale con funzioni ispettive, conferiti per il triennio 2016-2018 ai sensi dell’articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono conclusi”.

Più nello specifico, con detto Decreto n. 3/2020 è stato individuato un contingente pari a n. 59 incarichi di livello dirigenziale non generale con funzioni tecnico ispettive da conferire a tempo determinato ai sensi dell’articolo 19, commi 5 bis e 6 del D.Lgs n. 165/2001 e nell’allegata “Tabella di ripartizione del contingente ispettivo” è stato determinato il fabbisogno dirigenziale in relazione alle varie strutture di assegnazione, individuate nei singoli uffici scolastici regionali (tra cui l’U.S.R. Lazio, in riferimento al quale i posti da coprire risultano pari a 4 unità) e, quanto alla sede centrale, nel “Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione” (in riferimento al quale i posti da coprire risultano pari a n. 5 unità).

A valle del Decreto Ministeriale in parola sono stati adottati (e pubblicati), gli avvisi mediante i quali selezionare il personale dirigenziale esterno (**all.ti da 2 a 21**).

Tra essi, due avvisi sono stati adottati dal Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione e ciò al fine di reclutare i n. 5 dirigenti (indicati nella tabella allegata al Decreto Ministeriale n. 3/2020) da assegnare a tale struttura:

- uno, recante prot. n. 770 del 03.06.2020, con il quale è stato dato avvio ad una “Procedura per il conferimento di n. 3 incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da conferire ai sensi del comma 5bis dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001” (**all. 2**);

- l'altro, recante prot. n. 771 del 03.06.2020, con il quale è stato dato avvio ad una "Procedura per il conferimento di n. 2 incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnicoispettive da conferire ai sensi del comma 6 dell'articolo 19" sopra citato (**all. 3**).

B) La posizione della ricorrente (rilevante anche ai fini dell'interesse a ricorrere)

La ricorrente è Dirigente con funzioni tecniche presso il M.I.U.R., siccome assunta per concorso il 27.02.2014 ed assegnata all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, presso cui presta tutt'ora servizio.

La Dr.ssa Ignazi, che già in fase di assunzione aveva manifestato interesse per l'incardinamento presso l'articolazione centrale del M.I.U.R., al cospetto del nuovo quadro normativo posto dalla L. n. 107/2015 ed ai conseguenti provvedimenti assunti dal Ministero per il reclutamento di personale dirigenziale esterno, ha più volte reiterato la richiesta di trasferimento presso tale articolazione, il che è avvenuto con istanze del 04.11.2016 (**all. 22**), del 18.01.2019 (**all. 25**) e dell'11.10.2019 (**all. 27**).

In particolare, con le ultime due istanze sopra citate la ricorrente ha anche chiesto, in via subordinata al trasferimento diretto, che fossero "messi a bando, mediante avvisi pubblici destinati ai soli dirigenti tecnici di ruolo", i posti disponibili presso l'Amministrazione centrale, prima di procedere "a conferire tali incarichi a personale dirigenziale e non, individuato ai sensi dell'art. 19, comma 5bis e 6 del Decreto L vo 165/2001"; ciò evidenziando, al contempo, come il reclutamento esterno di personale dirigenziale in assenza di previo interpello rivolto alla dirigenza di ruolo sarebbe stato afflitto da profili di illegittimità, come anche chiarito in talune Deliberazioni assunte, nell'esercizio delle funzioni di controllo, da alcune Sezioni (Regionali e Centrale) della Corte dei Conti.

Le prime due istanze (del 04.11.2016 e 18.01.2019) avanzate dalla ricorrente sono state respinte dall'Amministrazione con provvedimenti corredati da varia motivazione (**all.ti 23, 24 e 26**), mentre la terza (dell'11.10.2019) è restata priva di riscontro

Successivamente all'adozione del Decreto Ministeriale n. 3 del 14.05.2020 (**all. 1**), la ricorrente, con comunicazione a mezzo pec del 28.05.2020 (**all. 28**), ha nuovamente reiterato l'istanza di trasferimento alla all'articolazione centrale del M.I.U.R., evidenziando, ancora una volta, la necessità che il reclutamento del personale esterno fosse preceduto da apposito interpello finalizzato ad acquisire la disponibilità del personale di ruolo a ricoprire gli incarichi scoperti.

Tale istanza è stata oggetto di preventivo vaglio ad opera del Direttore Generale delle risorse umane del M.I.U.R., il quale, con apposita nota (all. 29) inviata al Capo Dipartimento per il sistema di istruzione e formazione ed al Direttore Generale dell'U.S.R. Lazio, ha fatto presente come ricorrente non sia "più legata dal vincolo quinquennale di permanenza nella sede di prima destinazione, di cui all'art. 35, comma 5bis del D.Lgs 165/01".

A tale (di per sé favorevole) riscontro interlocutorio, tuttavia, non ha fatto seguito alcun ulteriore atto formale da parte del Ministero.

DIRITTO

Prima di dedurre in ordine alla illegittimità dei provvedimenti impugnati è opportuno svolgere qualche breve considerazione sulla natura dei medesimi.

I – NATURA DI ATTI DI MACRO ORGANIZZAZIONE DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI

*I provvedimenti impugnati (Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 3 del 14.05.2020 ed Avvisi di indizione delle correlate procedure selettive – **all.ti da 1 a 21**) hanno natura di atti di macro organizzazione.*

Gli stessi, infatti, oltre a promanare da organi di vertice dell'Amministrazione (tali, senz'altro, essendo il Ministro, nella sua veste di massimo organo di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente ed i vari Dirigenti Generali firmatari degli avvisi delle procedure selettive), sono destinati ad incidere sulle linee fondamentali dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione stessa, siccome implicanti scelte relative alla copertura del fabbisogno del personale dirigenziale.

Lo stesso Tribunale adito ha avuto modo di chiarire come tra gli atti di macro organizzazione rientrano a pieno titolo quelli con cui l'Amministrazione "ha deciso di rivolgersi all'esterno per il conferimento di incarichi dirigenziali" (così TAR Lazio, Sezione I Ter, Sent. 03.03.2015, n. 3670).

A ciò consegue, tra l'altro, la sussistenza della giurisdizione del Giudice amministrativo.

Ed in effetti, in tali casi – nei quali, appunto, è contestata in via principale la scelta discrezionale dell'Amministrazione di conferire a personale esterno incarichi dirigenziale senza alcuna previa ricognizione interna – si configura una posizione di interesse legittimo alla correttezza della procedura di adozione di tali atti, la cui cognizione non può che essere rimessa agli organi di giustizia amministrativa.

II – ILLEGGITTIMITA' DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI: VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 94 L. N. 107/2015, 2 COMMA 4 D.L. N. 126/2019, 19 COMMI 5 BIS E 6 DEL D.LGS N. 165/2001, 97 COST., NONCHÉ 3 COMMA 1 L. N. 241/1990 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DI ISTRUTTORIA

Chiarita la portata di atti di macro organizzazione dei provvedimenti impugnati, se ne eccepisce l'illegittimità, siccome viziati da violazione di legge ed eccesso di potere.

L'art. 1, comma 94 L. n. 107/2015 (la cui vigenza oltre il triennio 2016-2018 è stata estesa dall'art. 2, comma 4 del D.L. n. 126/2019) consente al M.I.U.R. di conferire incarichi temporanei di livello dirigenziale per funzioni ispettive nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, commi 5 bis e 6 del D.Lgs n. 165/2001, con la sola deroga alle percentuali previste dalle predette disposizioni per i dirigenti di seconda fascia.

Presupposto di legittimità del reclutamento di personale dirigenziale esterno all'amministrazione ai sensi dei citati commi 5 bis e 6 dell'art. 19 è l'accertamento, corredato da esplicita motivazione, dell'insussistenza delle qualifiche dirigenziali presenti nei ruoli dell'amministrazione stessa.

Per ambedue le fattispecie, il suddetto presupposto scaturisce dall'interpretazione costituzionalmente orientata delle previsioni di cui ai rispettivi commi 5 bis e 6, dovendo la stessa conformarsi ai principi fondamentali di buon andamento (efficacia, efficienza ed economicità) ed imparzialità della P.A., sanciti dall'art. 97 Cost.; quanto, poi, al reclutamento ex comma 6, il vincolo del previo e motivato accertamento dell'inesistenza di risorse dirigenziali interne si evince anche dallo stesso tenore letterale della norma (segnatamente ove dispone che “Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione”).

Sulla necessità del previo accertamento dell'insussistenza di personale dirigenziale interno è orientata la giurisprudenza amministrativa (tra cui, con particolare riferimento alla fattispecie di cui all'art. 19 comma 6, vedasi TAR Lazio, Sezione I Ter, Sent. 03.03.2015, n. 3670, già in precedenza citata) e così anche la Corte dei Conti, nell'ambito della funzione di controllo sulla legittimità degli atti amministrativi ad essa riservata.

Sotto quest'ultimo profilo, particolarmente eloquente è la Deliberazione n. 102/2018 resa da Corte dei Conti, Sez. Regionale di Controllo per la Campania proprio con riferimento ad una

fattispecie caratterizzata dal reclutamento da parte del M.I.U.R. di personale dirigenziale esterno, ai sensi dell'art. 1, comma 94 L. n. 107/2015.

In detta Deliberazione, infatti, si afferma quanto segue: "Il sistema di provvista dirigenziale disciplinato dall'art. 19, commi da 1 a 6, d.lgs. n.165/2001 valuta assolutamente eccezionale l'affidamento di funzioni dirigenziali a soggetti esterni; ciò in quanto la modalità di reclutamento fisiologica resta quella di affidare l'incarico a coloro che abbiano superato il percorso di qualificazione concorsuale per l'inserimento nel ruolo dirigenziale (cfr. Corte dei conti, Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, delibera 5/2018), anche al fine di soddisfare le legittime aspettative dei dirigenti interni a ricoprire l'incarico.

Pertanto, rappresenta onere della pubblica amministrazione effettuare una previa verifica circa la rinvenibilità di competenze adeguate all'interno dell'amministrazione; "la previa ricerca all'interno delle qualifiche dirigenziali presenti nei ruoli dell'Amministrazione realizza, ad un tempo, l'interesse di quest'ultima alla migliore e più efficiente utilizzazione delle risorse umane già presenti e, contestualmente, l'interesse dei dirigenti di ruolo a percorsi professionali che consentano un effettivo arricchimento del relativo curriculum" (cfr. Corte dei conti, Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni pubbliche, delibera n. 36/2014).

Solo in caso di ricerca infruttuosa di risorse interne, in possesso dei requisiti professionali richiesti dall'incarico, può essere avviata una procedura all'esterno, suffragata da una "rinnovata volontà discrezionale" dell'Amministrazione medesima, debitamente motivata (cfr. Corte dei conti, Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, delibera 4/2015).

Infatti, come evidenziato da nota giurisprudenza contabile, "l'art. 40, comma 1, lett. e) del decreto legislativo n. 150/2009 - successivamente intervenuto ad apportare modifiche all'art. 19, comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001 - ha inteso limitare ulteriormente la facoltà di ricorrere a soggetti esterni, consentendo il conferimento degli incarichi a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale solo nell'ipotesi in cui tale qualificazione non sia rinvenibile nell'ambito del personale dirigenziale dell'Amministrazione; con ciò, rinforzando i requisiti di professionalità già richiesti dalla precedente normativa, con la specificazione che deve trattarsi di «competenze non rinvenibili nei ruoli dell'Amministrazione», presupposto, quest'ultimo, in assenza del quale l'incarico

non può essere conferito. In tal modo, la disposizione citata crea un onere di previa verifica della sussistenza delle risorse umane interne all'Amministrazione in possesso di requisiti professionali richiesti dall'incarico. Soltanto ove tale indagine dia esito negativo sarà possibile attribuire il posto vacante a soggetto esterno, se dotato della particolare specializzazione richiesta. In definitiva, (...) il legislatore ha introdotto un ulteriore presupposto di legittimità di tali conferimenti, da individuarsi nella circostanza per cui, solo dopo aver accertato che nei ruoli interni manchino le competenze professionali richieste, risulta ammissibile il ricorso a professionalità esterne" (cfr. Corte dei conti, Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni pubbliche, delibera n. 36/2014, cit.)".

Tornando al caso di specie, il reclutamento del personale esterno è stato disposto in assenza dei relativi presupposti di legge.

L'Amministrazione, infatti, avrebbe dovuto:

a) previamente, procedere dell'adozione/pubblicazione di uno o più avvisi diretti ad acquisire, da parte dei dirigenti di ruolo della stessa, la disponibilità a ricoprire i posti di funzione dirigenziale non generale presso ciascuna struttura, centrale e periferica, ex art. 19, comma 1, D.Lgs n. 165/2001;

b) successivamente, procedere ad una (ulteriore e definitiva) ricognizione del fabbisogno dirigenziale per ciascuna struttura centrale o periferica sulla scorta degli esiti dell'interpello sub a), e su tale base addivenire al reclutamento all'esterno del personale dirigenziale.

Tutto ciò non è avvenuto, con conseguente illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione degli artt. 1 comma 94 L. n. 107/2015, 2 comma 4 D.L. n. 126/2019, 19 commi 5 bis e 6 del D.Lgs n. 165/2001 e 97 Cost.

*Alla violazione di tali norme si aggiunge quella, integrante il vizio di **difetto di motivazione**, di cui all'art. 3, comma 1 L. n. 241/1990, atteso che la scelta di ricorrere al reclutamento esterno non è stata in alcun modo resa conoscibile mediante l'esplicitazione del percorso logico-giuridico ad essa sottesa.*

*A quello di violazione di legge si sovrappone, poi, il vizio di **eccesso di potere** nelle sue forme sintomatiche del **difetto dei presupposti** di adozione dei provvedimenti impugnati (e ciò per le ragioni sostanziali sopra esposte) e del **difetto di istruttoria**, giacché la mancata previa verifica delle disponibilità interne ha inficiato la fase di raccolta e controllo delle informazioni e dei dati utili alla corretta individuazione del fabbisogno di personale esterno*

da adibire a ciascuna struttura; così, soltanto per fare un esempio, ove fosse stata previamente acquisita la disponibilità dell'odierna ricorrente a coprire incarichi dirigenziali presso il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del M.I.U.R., nella ricognizione del fabbisogno dirigenziale da acquisire all'esterno (che, nel caso di specie, è stata compendiata nella tabella allegata al Decreto Ministeriale n. 3/2020 – **all. 1**) si sarebbe dovuto tener conto di tale risultanza, con la conseguenza di stimare detto fabbisogno per il Dipartimento in questione in n. 4 unità, anziché 5 (e specularmente in n. 5 unità, anziché 4, il fabbisogno di personale dirigenziale da reclutare all'esterno per l'U.S.R. Lazio).

III – IMMEDIATA LESIVITA' DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI – AUTONOMA IMPUGNABILITA' DEGLI STESSI, SORRETTA DA INTERESSE A RICORRERE IN CAPO ALLA RICORRENTE

I provvedimenti impugnati, nella misura in cui precludono ai dirigenti di ruolo del M.I.U.R. di essere destinatari di una procedura finalizzata ad acquisire la disponibilità degli stessi a ricoprire gli incarichi scoperti, spiegano effetti immediatamente lesivi entro la sfera giuridica di detti dirigenti.

*A ciò consegue l'autonoma impugnabilità dei provvedimenti in questione e l'interesse a ricorrere ex art. 39, comma 1 e 100 c.p.c. in capo alla Dr.ssa Ignazi Patrizia, quale dirigente di ruolo del M.I.U.R., che più volte ha manifestato la volontà di essere titolare di incarico presso l'articolazione centrale del M.I.U.R. (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione), per la quale è stato disposto il reclutamento esterno di n. 5 unità; per esigenze di sinteticità, sul punto si rinvia a quanto dedotto nel paragrafo sub B) delle premesse del presente atto ed alla relativa documentazione allegata (**all.ti da 22 a 29**). Ciò con la sola precisazione – anch'essa svolta al solo fine di sostanziare l'interesse a ricorrere in capo alla Dr. Ignazi – che lo svolgimento delle funzioni dirigenziali presso la struttura centrale del MIUR dà luogo ad una maggiorazione della retribuzione, rispetto a quella percepita da dirigenti in forza agli uffici scolastici regionali (cfr. **all. 30**); ciò in quanto i dirigenti in forza alla struttura centrale sono inquadrati nella “posizione B - elevata specializzazione” (a cui consegue una maggiorazione della parte variabile dello stipendio pari ad Euro 18.319,00 lordo annuo), laddove quelli in forza alle strutture periferiche regionali sono inquadrati nella “posizione C - media specializzazione” (a cui*

consegue una maggiorazione della parte variabile dello stipendio pari ad Euro 10.389,00 lordo annuo).

III – ISTANZA CAUTELARE

La ricorrente avanza istanza di concessione della misura cautelare della sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, nonché di ogni altra misura utile alla tutela interinale della propria sfera giuridica, sussistendo, nel caso de quo, il duplice presupposto del fumus boni iuris, per le ragioni sopra esposte, e del periculum in mora.

Sotto quest'ultimo profilo è evidente che la mancata sospensione immediata dell'efficacia dei provvedimenti impugnati determinerebbe in capo alla ricorrente un pregiudizio assolutamente irreparabile, tenuto conto anche delle conseguenze in termini di carriera che ne derivano.

Invero, l'accoglimento del ricorso all'esito della fase di merito – al cospetto delle inevitabili lungaggini che la caratterizzano – non consentirebbe più alla ricorrente di svolgere le funzioni nel ruolo dirigenziale presso la struttura agognata per il periodo in questione, con conseguente insorgenza di pregiudizio non suscettibile di riparazione mediante risarcimento per equivalente, stante, appunto, il definitivo venir meno di quel bagaglio di conoscenze ed esperienze connesso alla prestazione lavorativa irrimediabilmente preclusa.

A ciò aggiungasi che il connotato di elevata anti giuridicità dei provvedimenti impugnati, suscettibile di inficiare la correttezza dell'operato dell'Amministrazione già nella fase di macro organizzazione della stessa (con ogni conseguenza negativa che ciò produce sulle situazioni giuridiche poste a valle di tale assetto viziato), preclude in radice la possibilità che, ai fini della definizione dell'istanza cautelare proposta, si possa procedere ad una valutazione comparativa degli interessi in gioco, dovendosi, viceversa, attribuire assoluta preminenza all'esigenza di ripristino della legalità violata.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, Ignazi Patrizia, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE

al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, affinché il medesimo, esperiti tutti gli incumbenti di rito, accolga le seguenti

CONCLUSIONI

“Piaccia all’Ill.mo Collegio adito, ogni contraria istanza, delucidazione ed eccezione disattesa e previa sospensione cautelare della relativa efficacia, annullare i provvedimenti impugnati, con condanna dell’Amministrazione alla refusione di spese (ivi incluso il costo sostenuto per il pagamento del contributo unificato) e compensi del giudizio”.

Si offrono in comunicazione, in uno al fascicolo di parte, gli atti e documenti menzionati nel corpo del presente atto e di cui al separato indice.

Lo scrivente difensore dichiara, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 115/2002, che il valore della controversia è indeterminabile e che, essendo la medesima afferente alla materia del pubblico impiego, l’importo del contributo unificato è pari ad Euro 325,00.

Rieti, li 30.06.2020

Avv. Tiberio De Felice”

- Nel giudizio si è costituita l’Amministrazione resistente con il patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo il rigetto del suddetto ricorso.
- La fase cautelare è stata definita, all’esito dell’udienza del 04.08.2020, con Ordinanza n. 5282/2020, con la quale il Tribunale *“ritenuta la necessità di sottoporre al contraddittorio tra le parti, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., la questione del possibile difetto di giurisdizione del giudice adito in relazione alla controversia in esame, in relazione alla natura degli atti impugnati; ritenuto che le esigenze della ricorrente possano trovare adeguata tutela mediante fissazione dell’udienza di merito, ferma l’esigenza di valutare la connessione tra la posizione della ricorrente e i concorsi impugnati”*, ha rinviato la causa all’udienza pubblica del 3 novembre 2020.
- Con il presente ricorso si rende necessario impugnare gli atti ed i provvedimenti (meglio indicati in epigrafe) relativi all’esito delle procedure selettive avviate con gli avvisi impugnati con il ricorso principale.

DIRITTO

I – SUSSISTENZA DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO IN ORDINE AGLI ATTI IMPUGNATI CON IL PRESENTE RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

Anche gli atti impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti – siccome adottati a conclusione delle procedure selettive indette per il reclutamento all'esterno del personale dirigenziale, in assenza di previo interpello rivolto ai dirigenti di ruolo dell'Ente – costituiscono diretta espressione di una scelta di macro organizzazione e, pertanto, devono ritenersi attratti alla giurisdizione del giudice amministrativo.

In giurisprudenza si è, infatti, affermato che:

- nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, le controversie relative al conferimento di un incarico dirigenziale rientrano – ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. 165/2001 – nella giurisdizione del giudice ordinario, a meno che la contestazione non investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti “organizzativi” con i quali le Amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi (Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent. 14 maggio 2014 n. 2495).;

- rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le censure proposte avverso gli atti, aventi natura di atti di macro-organizzazione, con i quali la P.A. ha deciso di rivolgersi all'esterno per il conferimento di incarichi dirigenziali, nonostante fossero rinvenibili all'interno dell'Amministrazione professionalità idonee allo svolgimento di tali compiti, vantando, il ricorrente, in tale ipotesi una posizione di interesse legittimo alla correttezza della procedura di adozione di tali atti, con la conseguente attribuzione della controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo (così TAR Lazio, Roma, Sez. I Ter, Sent. 3 marzo 2015 n. 3658).

II – ILLEGGITTIMITA' DERIVATA DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI CON IL PRESENTE RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI: VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 94 L. N. 107/2015, 2 COMMA 4 D.L. N. 126/2019, 19 COMMI 5 BIS E 6 DEL D.LGS N. 165/2001, 97 COST., NONCHÉ 3 COMMA 1 L. N. 241/1990 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DI ISTRUTTORIA

Tutti gli atti impugnati con il presente ricorso sono affetti da illegittimità derivata, coniugandosi ai medesimi gli stessi vizi che affliggono gli atti impugnati con il ricorso principale, così come appreso sinteticamente riepilogati (salvo rinviare al contenuto del medesimo ricorso principale per ogni più ampia ed articolata considerazione in merito):

- **violazione degli artt. 1 comma 94 L. n. 107/2015, 2 comma 4 D.L. n. 126/2019, 19 commi 5 bis e 6 del D.Lgs n. 165/2001 e 97 Cost.**, considerato che dal combinato disposto di dette norme, anche alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale delle stesse, emerge il dato secondo cui presupposto di legittimità del reclutamento di personale dirigenziale esterno all'amministrazione è l'accertamento (corredato da esplicita motivazione) dell'insussistenza delle qualifiche dirigenziali presenti nei ruoli dell'amministrazione stessa, ragion per cui, nel caso di specie, il Ministero, nelle sue varie articolazioni interessate, avrebbe dovuto (i) dapprima acquisire, mediante apposita procedura a ciò finalizzata, l'eventuale disponibilità dei dirigenti di ruolo a ricoprire i posti di funzione dirigenziale non generale presso ciascuna struttura, centrale e periferica, *ex art. 19, comma 1, D.Lgs n. 165/2001* e (ii) soltanto all'esito di ciò procedere al reclutamento all'esterno del personale dirigenziale, sulla base del fabbisogno venutosi a rimodulare a seguito della disponibilità di essi dirigenti di ruolo;

- **difetto di motivazione, di cui all'art. 3, comma 1 L. n. 241/1990**, atteso che la scelta di ricorrere al reclutamento eterno, in assenza di previo interpello rivolto ai dirigenti di ruolo, non è stata in alcun modo resa conoscibile mediante l'esplicitazione del percorso logico-giuridico ad essa sottesa;

- **eccesso di potere** nelle sue forme sintomatiche del **difetto dei presupposti** di adozione dei provvedimenti impugnati (e ciò per le ragioni sostanziali sopra esposte) e del **difetto di istruttoria**, in quanto la mancata previa verifica delle disponibilità interne ha inficiato la fase di raccolta e controllo delle informazioni e dei dati utili alla corretta individuazione del fabbisogno di personale esterno da adibire a ciascuna struttura.

III – IMMEDIATA LESIVITA' DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI CON IL PRESENTE RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI – AUTONOMA IMPUGNABILITA' DEGLI STESSI, SORRETTA DA INTERESSE A RICORRERE IN CAPO ALLA RICORRENTE

Anche i provvedimenti impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti, nella misura in cui precludono ai dirigenti di ruolo del M.I.U.R. di essere destinatari di una procedura finalizzata ad acquisire la disponibilità degli stessi a ricoprire gli incarichi scoperti, spiegano effetti immediatamente lesivi entro la sfera giuridica della ricorrente, legittimandola alla presente impugnativa e ciò tenuto conto, sotto il profilo dell'interesse a ricorrere, della duplice circostanza secondo cui la Dr.ssa Ignazi Patrizia:

- più volte, nel corso del tempo, ha manifestato (mediante istanze mai accolte) la volontà di essere titolare di incarico presso il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, articolazione presso cui il Ministero ha proceduto (mediante gli atti impugnati) al reclutamento dall'esterno di cinque dirigenti con funzioni tecnico-ispettive;

- ove si fosse fatto luogo alla previa indizione di interpello rivolto ai dirigenti di ruolo, la medesima avrebbe potuto utilmente prendervi parte, non essendo più soggetta al vincolo quinquennale di permanenza nella sede di prima destinazione, di cui all'art. 35, comma 5 bis del D.L.gs. 165/2001.

IV – ISTANZA EX ART. 41 E/O 49 C.P.A.

Alla luce della qualità di controinteressati all'impugnativa che può ritenersi assunta dai candidati utilmente inseriti nelle graduatorie di cui agli atti impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti, stante l'elevato numero complessivo degli stessi e la difficoltà di reperimento dei relativi indirizzi di residenza, si formula istanza, ai sensi dell'art. 41 e/o 49 c.p.a., affinché il Tribunale autorizzi la ricorrente ad effettuare la notifica del presente ricorso (in uno a quello introduttivo del giudizio) per pubblici proclami, anche mediante pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione resistente.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, Ignazi Patrizia, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE

al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, affinché il medesimo, esperiti tutti gli incumbenti di rito, accolga le seguenti

CONCLUSIONI

“Piacchia all'Ill.mo Collegio adito, ogni contraria istanza, delucidazione ed eccezione disattesa e previo espletamento di ogni incumbente di rito, annullare i provvedimenti impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti, oltre che di quelli già impugnati con il ricorso principale, con condanna dell'Amministrazione alla refusione di spese (ivi incluso il costo sostenuto per il pagamento del contributo unificato) e compensi del giudizio”.

Si offrono in comunicazione, in uno al fascicolo di parte, gli atti e documenti menzionati nel corpo del presente atto e di cui al separato indice.

Il presente ricorso per motivi aggiunti viene notificato per conoscenza anche agli Uffici Scolastici Regionali (già destinatari dalla notifica del ricorso principale) diversi da quelli che hanno emanato gli atti oggetto della presente impugnativa.

Lo scrivente difensore dichiara, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 115/2002, che il valore della controversia è indeterminabile e che, essendo la medesima afferente alla materia del pubblico impiego, l'importo del contributo unificato è pari ad Euro 325,00.

Rieti, li 19.09.2020

Avv. Tiberio De Felice”

AVVISA, ALTRESI', CHE

Il Ministero dell'Istruzione e gli U.S.R. hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte del ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivo e per motivi aggiunti, dell'ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami - il testo integrale dei predetti ricorsi e della predetta ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero dell'Istruzione e, ove dotati di autonomi siti, gli U.S.R. resistenti:

c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un

collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

SI ALLEGANO AL PRESENTE AVVISO:

- 1) Ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. III Bis, n. 12131/2020, con avviso in calce;
- 2) Ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. III Bis n. 836/2019, con avviso in calce;
- 3) Copia del ricorso introduttivo notificato in data 30.06.2020, con avviso in calce;
- 4) Copia del ricorso per motivi aggiunti notificato in data 21.09.2020, con avviso in calce;
- 5) Elenco controinteressati, con avviso in calce;
- 6) Ricevuta di pagamento di euro 100,00.

Rieti, li 16 dicembre 2020

Avv. Tiberio De Felice